

Confisca per equivalente e accordi con il fisco: una sentenza della Corte di cassazione

DS6901

DS6901

Il sequestro a misura di rate

Importo ridotto tenendo conto delle quote concordate

DI MARCO PAULETTI

In presenza di un accordo di rateizzazione del debito tributario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente alle rate versate per effetto della convenzione.

Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 6578 del 18 febbraio 2025.

La vicenda originava dalla decisione della Corte d'appello di Bologna, che rigettava la richiesta di revoca della confisca di una somma di denaro disposta con sentenza di condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter d.lgs. 74/2000), commesso dal legale rappresentante nell'interesse di una società. La confisca era stata disposta per equivalente sui beni personali del legale rappresentante della società che si era avvantaggiata del mancato pagamento dell'IVA, essendo incapiente il patrimonio della società stessa.

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. La difesa dell'imputato si doleva, in particolare, dell'erronea applicazione della legge con riferimento alla confisca (art. 240 c.p. e art. 12 bis d.lgs. 74/2000).

La Corte d'appello felsinea, infatti, non aveva considerato opportunamente l'integrale pagamento del debito fiscale intervenuto prima della confisca delle somme depositate sui conti correnti. Per la difesa, con la richiesta di revoca della confisca era stata documentata la capienza del patrimonio della società fallita a soddisfare le pretese dell'erario. Inoltre, nel ricorso si evidenziava come la confisca fosse stata disposta sui beni del ri-

corrente, anziché su quelli della società destinataria del profitto del reato.

La Suprema Corte riteneva la doglianza fondata. In tema di reati tributari, il profitto suscettibile di confisca, corrispondente alla somma non versata, deve essere calcolato in base al momento in cui la somma avrebbe dovuto essere versata.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in presenza di un accordo per rateizzare il debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una duplicazione sanzionatoria, contraria al principio per cui l'ablazione non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

Dunque, la confisca per equivalente disposta nei confronti del legale rappresentante di una società che non si sia avvantaggiato personalmente del profitto del reato ha natura sanzionatoria. Dunque, qualora non si possa operare una confisca diretta nei confronti della società, si potrà disporre anche nei confronti di chi non abbia conseguito alcun profitto.

La natura ripristinatoria della confisca è coerente con la finalità sanzionatoria perseguita dall'ordinamento. Perciò una volta operato il ripristino, verrà meno la necessità di una confisca. In altre parole, il depauperamento economico del soggetto destinatario della confisca è consentito solo nella misura in cui questa risponda ad un'esigenza recuperatoria.

© Riproduzione riservata

